

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 577

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2006

Ripristino della qualifica di dirigente superiore

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento proposto è inteso a prevedere il ripristino della qualifica di dirigente superiore per quei dirigenti di seconda fascia che tale qualifica già rivestivano prima dell'avvento del ruolo dirigenziale unico.

La *ratio* va ricercata nella considerazione che molti dei predetti dirigenti, che a tale posizione erano arrivati previo il superamento di dure prove concorsuali, si sono visti scavalcati da dirigenti a loro posposti nel vecchio «ruolo» di amministrazione, i quali, in taluni casi, hanno anche assunto incarichi di rilievo, con le relative remunerazioni, senza aver dovuto affrontare impegnative selezioni.

Al fine di sanare tale iniquo stato di cose, il provvedimento tende - anche alla luce

della restituzione del «ruolo dirigenziale» alle singole amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) - non solo a ripristinare la qualifica di dirigente superiore, ma ad attribuire ai titolari di detta qualifica la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per i dirigenti di seconda fascia inseriti nel ruolo della Amministrazione di appartenenza.

La norma proposta non contempla aggravii a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli oneri finanziari eventualmente derivanti dalla attuazione non superano comunque gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dal bilancio pluriennale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per i dirigenti di seconda fascia dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali alla data dell'istituzione del ruolo unico dirigenziale di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, erano titolari della qualifica di dirigente superiore, è ripristinata la qualifica stessa. Ai predetti dirigenti viene riconosciuta la posizione nel ruolo di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 loro spettante in forza della nuova qualifica rivestita. Ai medesimi viene altresì corrisposta la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per la seconda fascia dirigenziale della amministrazione di appartenenza.

